

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia



18-25/11/2013

TATUAGGIO E PIERCING: ASPETTI DI SICUREZZA

REGOLAMENTAZIONE,
REQUISITI DEI LOCALI, ATTREZZATURE E PRODOTTI
SMALTIMENTO RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO
GESTIONE DELL'ATTIVITÀ
VIGILANZA AUSL

AUSL DSP Reggio Emilia
Dr. Stefano Sghedoni - TPALL

REGOLAMENTAZIONE

Non esiste una normativa specifica di riferimento per l'attività di tatuaggio e piercing, ma solo alcune linee guida del Ministero della Sanità, (diffuse con le note n.2.8/156 del 05.02.98 e n.2.8/633 del 16.07.98) e più recentemente una Risoluzione Europea (ResAP-2008).

L'unica regolamentazione in Italia, si riconduce alla disciplina nazionale e regionale vigente per le attività di acconciatore ed estetista, in base al concetto generico di affinità ripreso da due specifiche norme nazionali:

- Legge 161/1963

- Legge 1/1990

L. 14 Febbraio 1963 n.161

“Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e affini”

all'art.1 : ‘Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario.

L. 4 Gennaio 1990 n.1

“Disciplina delle attività di estetista”

all'art.1 : ‘L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti’

ed al comma 3 : ‘Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico’

***Spetta poi ai Comuni la disciplina
territoriale di tali attività,
ai quali è imposta l'elaborazione di
appositi Regolamenti.***

(art. 1 L.161/63 e art. 5 L. 1/90).

I REGOLAMENTI COMUNALI

disciplinano, nel territorio di competenza, le attività interessate (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercer).

Tutti coloro che lavorano nel settore sono tenuti a conoscerne i contenuti.

A questi ci si riferisce per le varie pratiche di inizio attività, subentro ed ampliamento di locali, e per buona parte della vigilanza di settore, (almeno per quanto non diversamente normato da Codici, Leggi, Decreti, altri Regolamenti, norme di buona tecnica, ecc..).

In essi sono descritti anche i REQUISITI, indispensabili per svolgere l'attività specifica: gestionali, igienico-sanitari, strutturali (dei locali), ed anche formativi.

Delibera Giunta R.E.R. n. 465 del 11/07/2007

Facendo riferimento al concetto di affinità delle precedenti leggi e riconoscendo il vuoto normativo, la Giunta Regionale approva le

*“LINEE GUIDA CONCERNENTI INDICAZIONI
TECNICHE PER L’ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E PIERCING”.*

- Stabilendo che i Comuni devono conformare i propri regolamenti ai contenuti di tale Deliberazione

Definizioni:

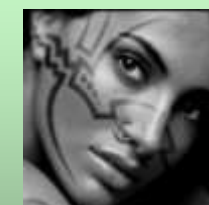
Piercing = Applicazione di anelli metallici o altri oggetti in varie zone del corpo, attraverso interventi cruenti, più o meno dolorosi _

verbo inglese “to pierce” = “Forare”



Tatuaggio = Inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, “tatuaggio ornamentale” _

polinesiano (Haiti) “tatau” = “segno, disegno”



Attività invasive ad alto rischio infettivo e sanitario !!

Tatuaggio:

Trucco permanente =

o trucco semipermanente o PMU



Impianto grafico nello strato superficiale del derma.

*Utilizzo di tinture “bioriassorbibili”
(coloranti organici alimentari o cosmetici)*

Durata limitata nel tempo max 3 anni.

Dermopigmentazione = *Impianto grafico nello strato profondo del derma.*

o tatuaggio artistico indelebile



*Utilizzo di pigmenti “indelebili”,
(coloranti inorganici e organici insolubili
in acqua e solventi)*

Durata indefinita.

Anestesia locale

E' assolutamente illegale l'uso di sostanze anestetiche da parte di persone non abilitate alla professione medica.

In generale, l'uso di anestetici superficiali non è raccomandato.

Se vengono utilizzate creme o gel anestetici, questi dovrebbero essere ben rimossi con alcol prima degli interventi di penetrazione cutanea e non dovrebbero essere riutilizzati.

I laboratori artigianali non possono conservare e detenere farmaci!

**Qualsiasi farmaco non può essere somministrato da personale non sanitario
(medici, infermieri, ostetrici, ecc.)!!**

I professionisti sanitari non possono svolgere tali attività in laboratori di tatuaggio o piercing!!!

DIVIETI :

Del. 465/2007 let. F

Non si possono eseguire tatuaggi o piercing in parti anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti in cui la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa (ad esempio tatuaggio esteso alla totalità del corpo, piercing sull'apparato genitale, sulle palpebre o sul capezzolo).



DIVIETI :

Del. 465/2007 let. F

art. 5 del codice civile: *divieto di compiere atti dispositivi* “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati **quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica**, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume ”.



art. 2050 del codice civile: *Responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose* “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

Codice Penale:

all'art. 582 c.p.: **Lesione personale** “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni” (salvo aggravanti art. 583 c.p.).

all'art. 583 c.p.: **Circostanze aggravanti**

Se la lesione personale è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni: malattia che mette in pericolo di vita o che crea una incapacità superiore a 40 giorni oppure una lesione che produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Se la lesione è gravissima si applica la reclusione da 6 a 12 anni: malattia insanabile, perdita di un senso, perdita di un arto o dell'uso di un organo o della capacità di procreare, deformazione o sfregio permanente del viso.

all'art. 589 c. p.: **Omicidio colposo** (per negligenza, imprudenza o imperizia), reclusione da 6 mesi a 5 anni.



© Facebook/ Tattoo Regulations 2013



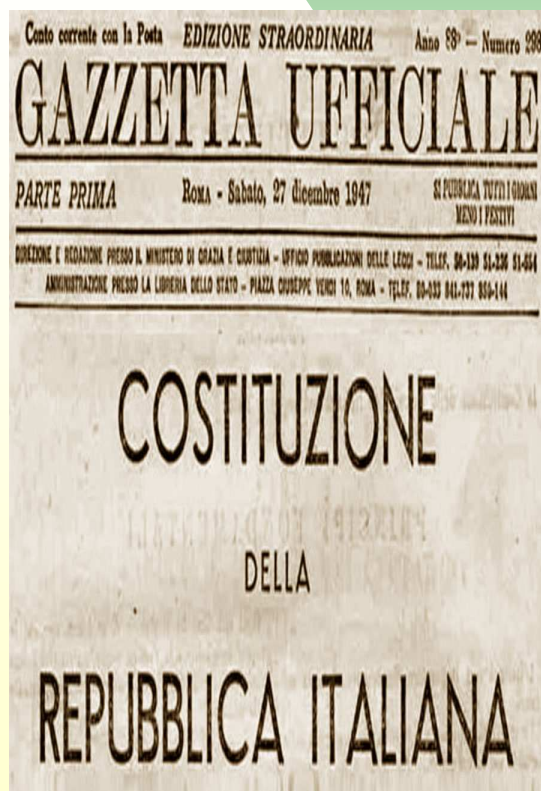
© Facebook/ Tattoo Regulations 2013



18-25/11/2013

AUSL DSP Reggio Emilia
Dr. Stefano Sghedoni - TPALL

Costituzione della Repubblica italiana:



- **Art. 32 Costituzione** *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ...*
- **Art. 41 Costituzione** *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. ...*

Informazioni richieste al cliente :

Devono essere richieste le seguenti informazioni:

- 1. malattie della pelle*
- 2. disturbi della coagulazione*
- 3. tendenza a emorragie*
- 4. malattie che predispongono alle infezioni*

L'operatore NON deve procedere all'esecuzione di tatuaggi o piercing !!

Consenso “informato”: Del. 465/2007 let. C

*Per poter procedere all'intervento occorre
inoltre acquisire il consenso del soggetto che
chiede la prestazione,*

SOLO DOPO

*avere dato ogni adeguata informazione sulle
modalità e sui rischi connessi all'esecuzione
del tatuaggio o piercing richiesto*

Il caso particolare del minore

In assenza di riferimenti normativi vincolanti precisi, i limiti che incidono sulla capacità del minore sono desunti dall'ordinamento ed in particolare dal principio di capacità legale di agire connesso al raggiungimento della maggiore età, stabilito dall'art. 2 del codice civile.

- Qualora dunque il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l'integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà.
- Il consenso prestato sarà valido nei limiti in cui si aggiunga alla volontà del minore.

Requisiti dei locali:

E' opportuno che gli ambienti destinati a:

- **sala d'attesa,**
- **esecuzione del tatuaggio o piercing,**
- **pulizia e sterilizzazione,**

siano separati tra di loro.

Del. 465/2007 let. A

Requisiti dei locali:

Nei locali in cui si effettua la pratica di tatuaggio o di body piercing e in cui ci sono strumenti e attrezzature pulite, disinfettate o sterilizzate,

- il pavimento,
- le sedie,
- le scaffalature,
- gli impianti e
- gli arredi

devono essere costruiti con materiale liscio e tale da poter essere facilmente mantenuto in buono stato, pulito e, all'occorrenza, disinfettato.

Del. 465/2007 let. A

Requisiti dei locali:

I locali devono rispettare le norme edilizie e di igiene generali e locali

(regolamenti edilizi, regolamenti di igiene, regolamenti acconciatori-estetisti-tatuatori-piercing, norme nazionali, ecc..).

I locali devono essere adeguatamente illuminati e ventilati

(rispetto dei requisiti di RI, RA, UNI 10339).

Del. 465/2007 let. A

Requisiti dei locali:

Gli strumenti utilizzati devono essere portati e sistemati nella zona destinata allo “sporco”, **cioè dove vengono effettuate le pratiche di decontaminazione, seguendo un percorso a senso unico.**

In questo modo, gli strumenti sterili, quelli soltanto puliti e quelli sporchi rimangono separati fra loro.

Sui banchi e tavoli di lavoro deve esserci sufficiente spazio per sistemare tutte le attrezzature.

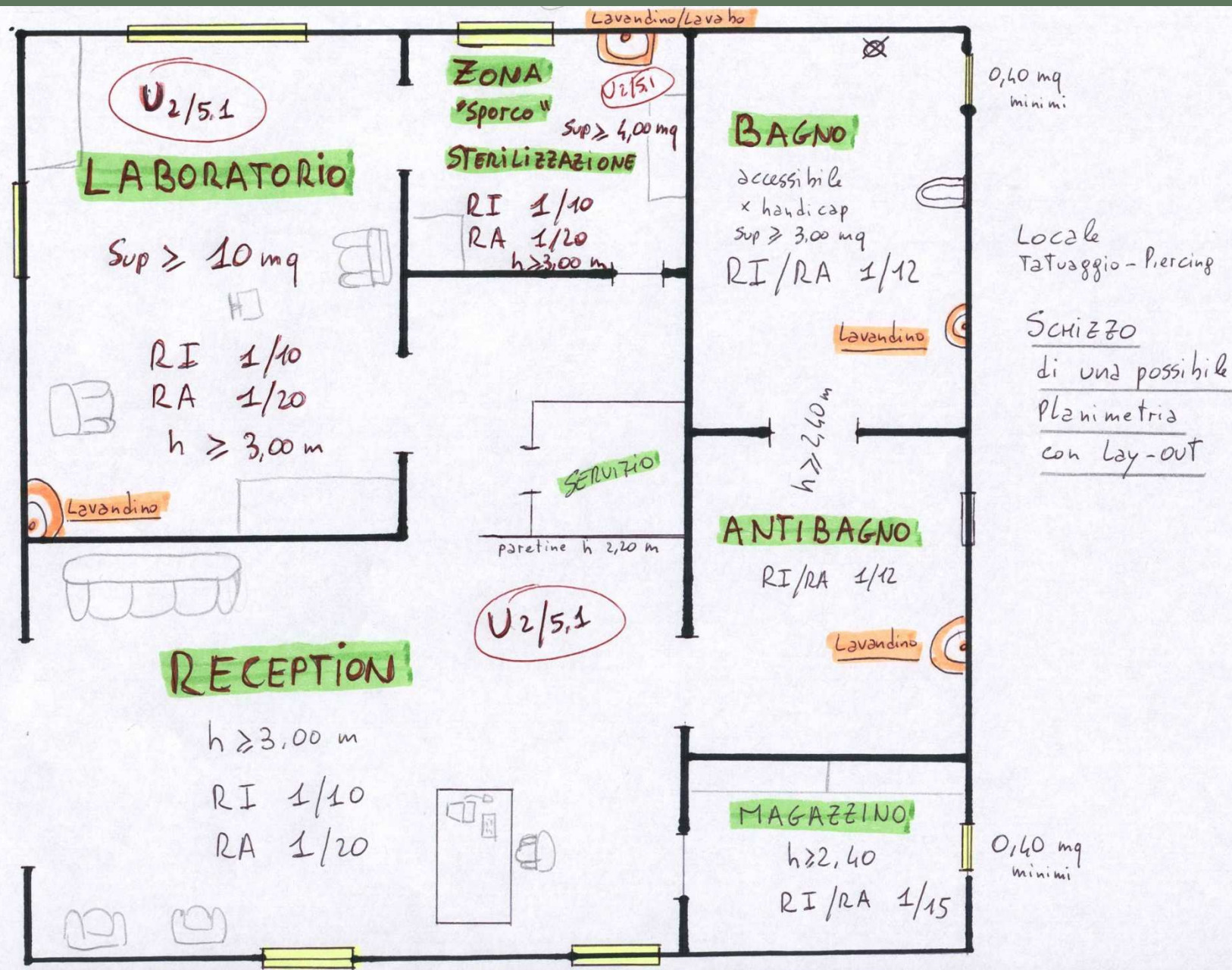
Del. 465/2007 let. A

Nei regolamenti comunali, possono venire specificate
anche alcune caratteristiche, come le misure dei locali,
ad esempio per il comune di Reggio Emilia

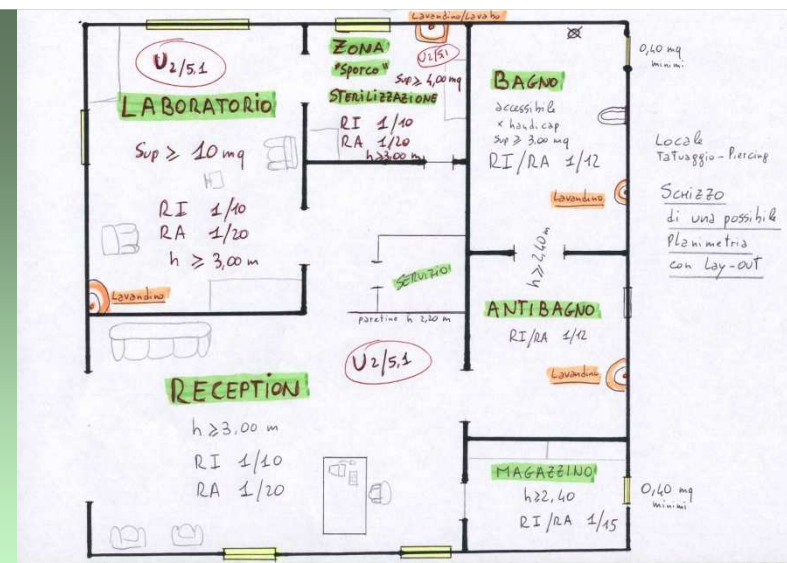
(Reg. approvato con Del.Cons. 12019/140 del 09/06/2008 – alla let.C punto 3):

1. Ingresso/reception, separato a tutta altezza;
2. Laboratorio ≥ 10 mq, dotato di lavandino;
3. Zona di sterilizzazione ≥ 4 mq, dotata di lavandino;
4. Bagno ≥ 3 mq, dotato di lavandino;
5. antibagno, dotato di lavandino;
6. Sup. min. 20mq + 6 mq per ogni posto di lavoro aggiuntivo;

In caso il laboratorio sia > 100 mq, o vi siano più di 5 dipendenti i bagni dovranno essere almeno 2, e nel secondo caso deve essere presente anche uno spogliatoio per gli addetti.



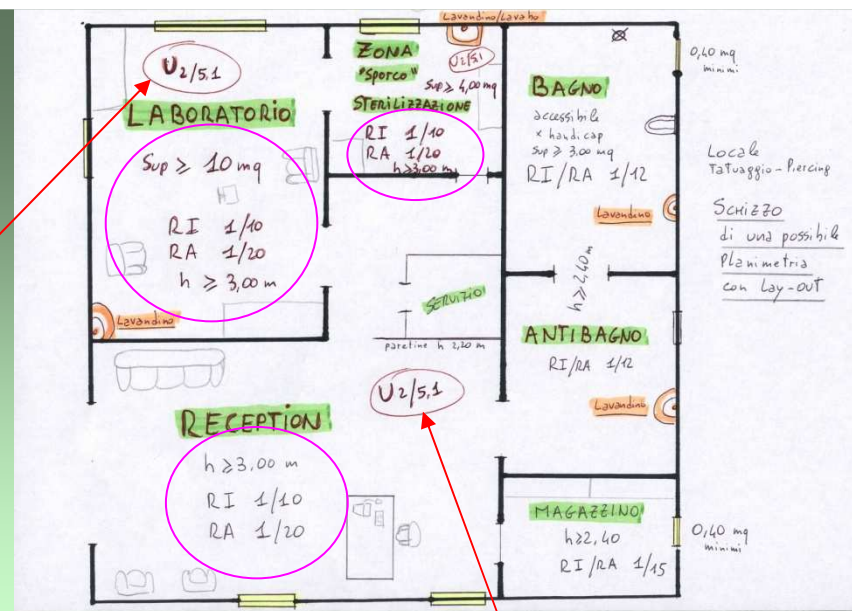
LA PLANIMETRIA :



Deve essere redatta in scala (in genere 1:100)
deve riportare tutte le quote e
deve essere fedele alla realtà del locale .

LA PLANIMETRIA :

Deve riportare anche i
seguenti dati :



Destinazione d'uso (x RE Lab. Artigianale di Servizio alla persona)

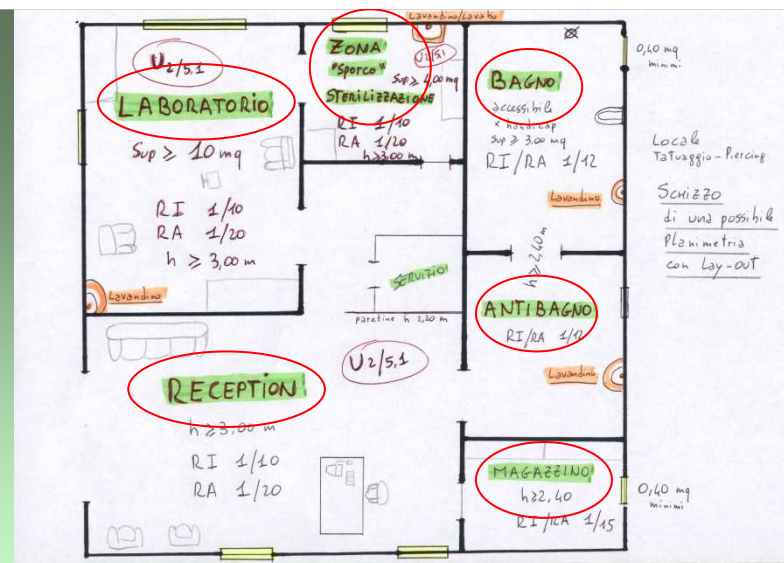
Altezza media (x RE min. 3,00 m)

Superficie al netto dei servizi

Rapporto Illuminante (min. 1/10 Sup. Calpestabile)

Rapporto Aerante (min. 1/20 Sup. Calpestabile)

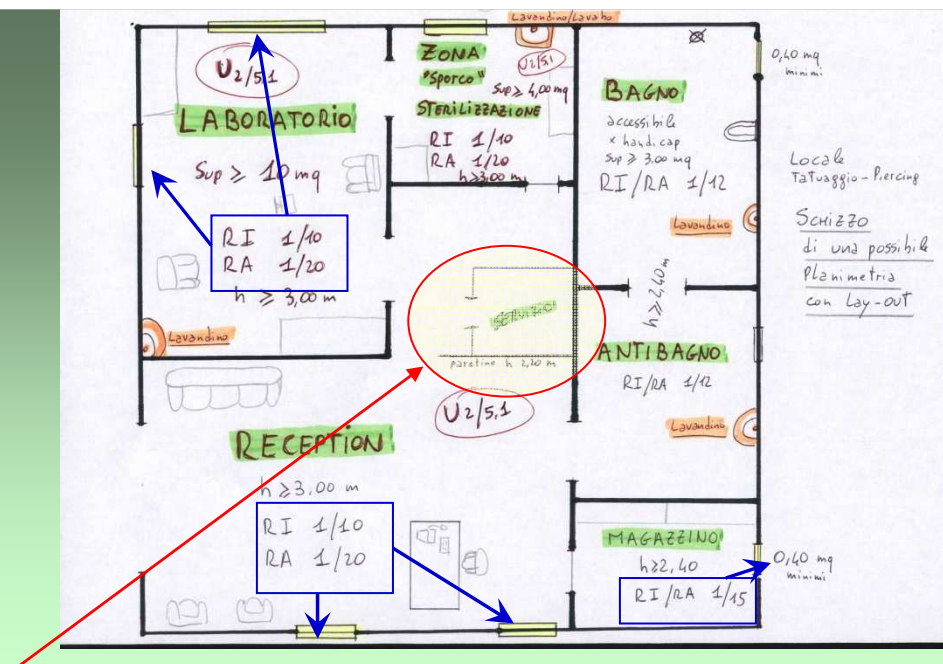
II LAYOUT :



Specifica il modo in cui vengono disposti su una planimetria i vari elementi che la compongono

(reception, area decontaminazione, zona sporco, magazzino, ev. spogliatoio, poltrone di applicazione, arredi, ecc.).

Nel LAYOUT :



vanno evidenziati gli ambienti ricavati con paretine
(alte max. 2,20 m) perché prendono luce ed aria dall'interno,

mentre le stanze con pareti a soffitto **devono avere finestre o vasistas autonomi** e in esse devono essere contrassegnati **RI** e **RA**.

RAPPORTI AERANTI ED ILLUMINANTI

In genere i regolamenti comunali indicano:

Superficie fenestrata non inferiore a 1/10 della Sup. Pavimentata di cui almeno la metà apribile:

Quindi

$$R_i > 1/10$$

$$R_a > 1/20$$

Ovvero :

Rapporto Illuminante (R_i) = Sup. fenestrata : Sup. pavimento

Rapporto Aerante (R_a) = Sup. Apribile : Sup. pavimento



Se il locale ha dei rapporti insufficienti bisogna crearli, con apertura di finestre e vasistas.

Nel caso in cui non sia possibile, il locale dovrà essere dotato di un impianto di Ventilazione Forzata, certificato dall'installatore, che garantisca almeno un ricambio di 50 mc/h per persona (UNI 10339).

Se gli impianti sono mantenuti in funzione per tutto l'anno e l'aerazione naturale è limitata alle sole situazioni di emergenza, rimane indispensabile possedere **almeno** la metà della superficie aerante consentita, (per RE minimo un 1/40 della superficie pavimentata).

- I lavandini devono essere sempre forniti di Acqua potabile, calda e fredda, sapone e salviette.
- I pavimenti, le pareti e le divisorie dei locali devono essere rivestiti, fino ad un'altezza di **2,00 metri**, di materiali impermeabili, perfettamente lavabili e disinfettabili.
- I lavandini nei locali di lavoro devono essere fissi in maiolica o materiale simile, forniti di acqua corrente potabile calda e fredda, con adatto smaltimento delle acque reflue.
- Eventuali Solventi volatili ed infiammabili devono essere posti in locale separato dal laboratorio (retrobottega), adeguatamente aerato e contenuti in appositi recipienti, ogni operazione con tali sostanze deve sempre essere seguita da 'rapide' ed abbondanti aerazioni dell'ambiente .

Arredamento Attrezzature e Supellettili :

- Deve esserci una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione, tutto deve permettere un'agevole sanificazione di locali e arredi.
- Gli esercizi devono essere forniti di :
 1. Asciugamani e biancheria (da cambiare ad ogni servizio);
 2. Armadio per biancheria pulita;
 3. Contenitore chiudibile, lavabile e disinfettabile per biancheria usata;
 4. Contenitore per immondizie (rigido per taglienti e accuminati);
 5. Cassetta pronto Soccorso, contenente emostatici monouso, disinfettanti e cerotti, (se non si rientra nel campo di applicazione del D.M. 388/2003)

Reg. Reggio Emilia

Anche i regolamenti Comunali ribadiscono che:

- I locali destinati alle attività disciplinate dal Regolamento devono essere mantenuti in condizioni di massima pulizia (adeguato protocollo di pulizie);
- il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene con particolare riguardo alle mani e alle unghie ,
- deve indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia,
- deve utilizzare opportuni DPI, (occhiali, guanti, camici monouso).

MATERIALI E PRODOTTI:

Strumenti_

- Preferibilmente strumentazione monouso
- Materiali di qualità in grado di sopportare i processi di sterilizzazione, (acciaio inossidabile chirurgico, oro, ecc., piuttosto che metalli placcati)

Gioielli_

- Gioielli ben torniti, (senza sporgenze, graffi o superfici irregolari), realizzati specificatamente per il body piercing
- Materiali “nobili”, quali, ad esempio: Niobio, Titanio, Platino,...
- Materie plastiche dense, a bassa porosità (Nylon, acrilico, lucite)

[Del. 465/2007 let. B](#)

Uso dei pigmenti :

- I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici e sterili.
- I pigmenti colorati devono essere conservati sterili in confezioni monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido.
- I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

Del. 465/2007 Principi Basilari

MATERIALI E PRODOTTI:

Informazioni sui prodotti utilizzati

L'operatore deve fornire al cliente, o ai/al genitori/tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati per il tatuaggio:

conoscenze sugli effetti indesiderati precoci e tardivi, assenza di sostanze tossiche o cancerogene, assenza o presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti.

Dovrà inoltre essere acquisito il consenso informato dell'interessato all'esecuzione dello specifico trattamento !!!

Del. 465/2007 let. C

MATERIALI E PRODOTTI:

Inchiostri_

➤ ATOSSICI,

➤ STERILI

➤ CERTIFICATI DA AZIENDE PRODUTTICI

Del. 465/2007 let.B

Le tinte, i pigmenti e tutti gli altri preparati impiegati nell'attività dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia (*Normativa cosmetici, Consiglio Europeo ResAP(2008), REACH/CLP, Codice del consumo*).

MATERIALI E PRODOTTI:

A titolo informativo:

la commercializzazione, l'uso e l'etichettatura dei vari prodotti presenti sul mercato sono disciplinati da norme nazionali ed Europee cogenti:

- *Per i Cosmetici:* Legge n. 713/1986 e Reg.CE 1223/2009

- *Per le sostanze, miscele e articoli:*

Regolamento Europeo “REACH” (1907/2006) e “CLP” (1272/2008)

- *Per ogni altro prodotto di consumo (...caso dei pigmenti..):*

“Codice del Consumo” (D.lgs 206/2005)

In particolare per le Tinte e i pigmenti

Non esiste, in Italia, una norma specifica per le tinte e i pigmenti da tatuaggio.

Riferimenti generali:

Tinte per il trucco permanente:

- Risoluzione Europea Res AP (2008) 1 e 2
- Disciplina cosmetici (L.713/1986 e Reg. CE 1223/2009)

Pigmenti per tatuaggi:

- Risoluzione Europea Res AP (2008) 1 e 2
- Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
- REACH e CLP (Reg. CE n.1907/2006, n.1272/2008, n.453/2010)

L. 713 dell' 11 ottobre 1986 e Reg. CE 1223/2009

Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca **allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.** I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche.

Lozioni, creme, detergenti, (tinte per trucco semipermanente?),...

Regolamento CE 1223/2009

Il Regolamento CE 1223/2009 si applica integralmente dal 11/07/2013, in esso si determina che i prodotti cosmetici messi sul mercato dovranno essere garantiti come sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili (art. 3 Reg. CE 1223/2009)

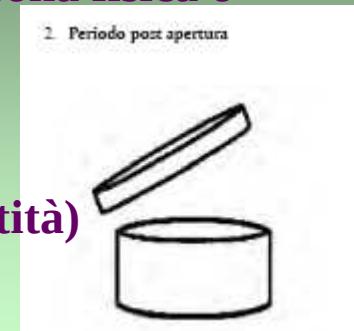
Al fine di dimostrare la conformità di un cosmetico all'art. 3, la persona responsabile garantisce che, prima dell'immissione sul mercato, sia stato sottoposto a valutazione di sicurezza e sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici (art. 10 Reg. CE 1223/2009 entrerà in vigore dal 11/07/2013)

In generale per i cosmetici è vietato l'utilizzo di sostanze Cancerogene, Mutagene e tossiche per la riproduzione (art. 15 Reg. CE 1223/2009 e art. 2-ter L 713/86 e all.)

salvo per alcune tipologie su cui sono previste particolari condizioni di tutela (prescrizioni) che ne garantiscono sicuro l'uso (allegati Reg. CE 1223/2009 e art. 2-ter L 713/86)

Etichettatura dei prodotti cosmetici, (art. 8 L.713/86 e art.19 Reg. CE 1223/2009), in linea di massima devono essere indicati:

- 1) **Nome, ragione sociale e sede legale del fabbricante e della persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione sul mercato europeo**
- 2) **Per i prodotti importati specifica del paese di origine**
- 3) **Il contenuto nominale al momento del confezionamento (quantità)**
- 4) **Durata minima di conservazione dopo l'apertura**
- 5) **Precauzioni previste per l'impiego (qualora ci siano sostanze con particolari prescrizioni)**
- 6) **N° lotto di fabbricazione o riferimento per l'identificazione**
- 7) **La funzione del prodotto cosmetico**
- 8) **L'elenco degli ingredienti in ordine decrescente**



Gli allegati della L713/86 e del regolamento europeo, elencano le sost. che non possono entrare negli ingredienti e quelle che possono essere utilizzate solo entro certi limiti seguendo particolari precauzioni.

Gli utilizzatori professionali hanno i seguenti obblighi:

- **Verificare dal produttore/fornitore che siano assolti gli obblighi di registrazione**
- **Verificare la presenza del proprio utilizzo tra quelli contemplati dallo scenario di esposizione**
- **Applicare le condizioni operative e le misure di gestione del rischio comunicate tramite Scheda di Sicurezza (SDS) o preparare Relazione sulla sicurezza Chimica (CSR) per gli utilizzi che non risultino nella SDS, previa registrazione per nuovo utilizzo**
- **Se si importa da extraCE verificare che sia già presente un rappresentante esclusivo (OR)**

L'utilizzatore a valle ha il diritto di comunicare l'utilizzo della sostanza al fornitore per avere la certezza che tutti gli usi siano considerati in registrazione

NORME GENERALI:

Leggere attentamente le etichette e le istruzioni riportate nelle stesse prima di usare qualsiasi prodotto.

Non sostituire i recipienti e non utilizzare prodotti confezionati in bottiglie inidonee e/o non debitamente etichettate.

Richiedere le “Schede di Sicurezza” con i relativi scenari di esposizione, aggiornate e redatte in Italiano.

(la normativa esclude solo i prodotti cosmetici, per tutti gli altri prodotti è obbligatorio solo quando classificati pericolosi).

Non mescolare tra loro sostanze diverse a meno che non sia esplicitamente indicato nelle istruzioni date dal produttore.

Protegersi sempre con dispositivi di protezione idonei.

Risoluzione Europea ResAP(2008)1 e 2

(adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 20/02/2008)

- **I prodotti non devono presentare rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente**
- **Non devono contenere o rilasciare Ammine Aromatiche pericolose**
- **Non devono contenere sostanze vietate per i cosmetici**
- **Non devono contenere sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione**
- **Abbiano limitate impurità (inferiori alle concentrazioni previste da allegato)**
- **Siano sterili in confezioni monouso**

I produttori devono valutare il rischio sulle sostanze utilizzate e sui loro prodotti fornendo adeguate garanzie e informazioni al pubblico e alle Autorità competenti, assicurandosi anche della tollerabilità dei prodotti.

Rispetto delle disposizioni ResAP (2008) e eventuale ritiro dal mercato in base art. 105 del Dlgs 206/2005 (codice del consumo)

Violazioni fino 1 anno di carcere e 50.000 Euro di multa

AUSL DSP Reggio Emilia
Dr. Stefano Sghedoni - TPALL

Risoluzione Europea ResAP(2008)1 e 2

(adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 20/02/2008)

prodotti di tatuaggi e PMU devono contenere le seguenti informazioni sulla confezione:

- Il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;**
- La data di durata minima;**
- Le condizioni di impiego e avvertenze;**
- Il numero di lotto o altro sistema di riferimento utilizzato dal costruttore per l'identificazione del lotto;**
- L'elenco degli ingredienti in base al loro Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) nome, numero CAS (Chemical Abstract Service dell'American Chemical Society) o Colour Index (CI) il numero;**
- La garanzia della sterilità del contenuto.**

Risoluzione Europea ResAP(2008)1 e 2

(adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 20/02/2008)

Conservazione:

- Prodotti assolutamente sterili;
- Confezionati preferibilmente in contenitori monodose;
- I contenitori garantiscano il mantenimento della sterilità fino all'applicazione;
- Custoditi in modo da preservare la sterilità anche dopo l'apertura;
- Garanzia delle massime condizioni igieniche alla produzione e confezionamento;
- Conservanti usati solo per preservare la sterilità e per prevenire la contaminazione dopo l'apertura **NON PER UNA INSUFFICIENTE PUREZZA MICROBIOLOGICA ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO;**
- Conservanti utilizzati solo dopo averne stabilito la sicurezza;
- Conservanti sempre utilizzati in basse concentrazioni.

CODICE DEL CONSUMO D.Lgs. 06/09/2005 N. 206 :

Ai consumatori ... sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- d) all'educazione al consumo;

Art. 2 *com.2* "Diritti dei consumatori":

I prodotti o le confezioni dei prodotti devono riportare, chiaramente visibili e leggibili (in italiano -art. 9):

- a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) nome, ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o importatore nella U.E.;
- c) paese d'origine se fuori U.E.;
- d) eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) materiali impiegati per qualità o caratteristiche merceologiche..;
- f) istruzioni, eventuali precauzioni ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Capo II com.1. – "Indicazione dei prodotti":

Parte IV^ “Sicurezza e qualità”

Titolo I “Sicurezza dei prodotti”:

Art. 104

Com.1_ Il produttore immette sul mercato **solo prodotti sicuri.**

Com.2_ Il produttore fornisce al consumatore **tutte le informazioni utili** alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto

Com.6_ Il distributore deve agire con diligenza per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri ..:

DEVE:

non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità;

Com.7_ Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere ...che un prodotto da loro immesso sul mercato o fornito al consumatore presenta per il consumatore rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti ... precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori (informazioni ai consumatori, ritiro dal mercato, ecc..)

MATERIALI E PRODOTTI:

Altre precauzioni_

Per evitare la contaminazione crociata fra un cliente e l'altro, tutti i liquidi, le creme, gli unguenti o sostanze simili dovrebbero essere tolti dal loro contenitore originale o dal tubetto esclusivamente tramite un dispenser o un applicatore monouso.

Del. 465/2007 let. E punto 5

Altre precauzioni_

A causa dell'alto rischio di contaminazione crociata dell'attacco del distributore, per l'uso di creme, unguenti o similari dovrebbero essere utilizzati soltanto dispenser con stantuffi o confezioni monouso.

Del. 465/2007 let. E punto 5

MATERIALI E PRODOTTI:

Altre precauzioni_

Tutte le creme, gli unguenti e similari avanzati e rimossi dal contenitore non devono essere rimessi al contenitore originale, ma devono essere gettati dopo l'uso.

Del. 465/2007 let. E punto 5

Altre precauzioni_

I dispenser di sapone liquido e i flaconi spray devono essere puliti prima di essere di nuovo riempiti e non devono essere mai rabboccati.

Del. 465/2007 let. E punto 5

Manipolazione ed eliminazione di aghi e taglienti :

- **Aghi e taglienti non riutilizzabili devono essere riposti in appositi contenitori resistenti alla puntura, subito dopo l'uso, senza reincappucciare aghi né superfici taglienti.**
- **Non spingere forzatamente aghi e taglienti nel contenitore, per evitare di ferirsi.**
- **Quando il contenitore è pieno, chiuderlo ed eliminarlo.**

Del. 465/2007 let. E punto 4

Rifiuti sanitari art. 227 D.lgs 152/06; DPR 254/03

ogni rifiuto monouso tagliente, pungente, tamponante o simile, (aghi, rasoi, lamette, cotone, garze, cerotti, ecc) che sia venuto a contatto con il derma e/o con il sangue è classificato pericoloso a rischio infettivo
(CER 18 01 03)

poiché rientrante nell'art. 2 e nell'All. I del DPR 15/07/2003 n. 254, e come tale deve essere stoccato e smaltito. Tali rifiuti sono considerati non pericolosi solo quando inutilizzati.

Sono soggetti a questa norma anche acconciatori, estetisti e mestieri affini che producono i rifiuti sopra citati. A maggior ragione quindi tatuatori e piercer.

Ciò implica oneri pratici (stoccaggio e smaltimento) e documentali (registro carico e scarico, formulario, dichiarazione MUD → **SISTRI**)

Attivazione SISTRI per i tatuatori nel marzo 2014 ??

DPR 15/07/2003 n. 254

Deposito temporaneo, raccolta e trasporto presso il produttore del rifiuto : (art.8)

Devono essere eseguiti utilizzando:

- Contenitore a perdere con la scritta «**Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**» e il simbolo del rischio biologico, rigido se contenente **taglienti** o **pungenti** specificandolo nelle indicazioni scritte



- In entrambi i casi devono essere contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «**Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**».

DPR 15/07/2003 n. 254 art.8 :

Tali imballaggi devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.



DPR 15/07/2003 n. 254 art.8 :

Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore.

Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita' del produttore, tale termine e' esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

Tutte le aziende che hanno dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, devono osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente sulla sicurezza nel lavoro (**D.lgs.81/2008**) e sulla sicurezza degli impianti (**DM37/08**).

A titolo informativo ma non esaustivo:

- Effettuare una valutazione su **TUTTI** i rischi prevedibili dell'attività svolta, **anche se non espressamente citati dalle norme**, riportando i conseguenti sistemi di prevenzione e riduzione del rischio adottati e adottabili.
- Formalizzare le nomine interne (RSPP, Addetti, ecc..) {
- **Formare** tutti gli addetti alle squadre di emergenza {
- **Formare ed informare** tutti i lavoratori ed i RLS sui rischi e sui DPI
- Eliminare i rischi alla fonte, e/o ridurli al minimo ove non possibile

D.M. 10/03/98

DM 388/2003

Sostanze chimiche per sanificazione e disinfezione:

Sono considerati pericolosi tutti gli agenti che possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (e non solo...) per:

- Proprietà chimico-fisiche
- Proprietà tossicologiche
- Modo con cui sono utilizzati o presenti nel luogo di lavoro

Deve essere presente una etichettatura sulla confezione riportante:

- 1. Nome commerciale del prodotto, tipologia e quantità, Simboli di pericolo***
- 2. Nome/indirizzo/dati del produttore o del distributore nella CE***
- 3. Composizione del prodotto, Frasi di Rischio (R) e/o Indicazioni di pericolo (H)***
- 4. Consigli di Prudenza (S e/o P)***
- 5. Istruzioni per l'uso.***



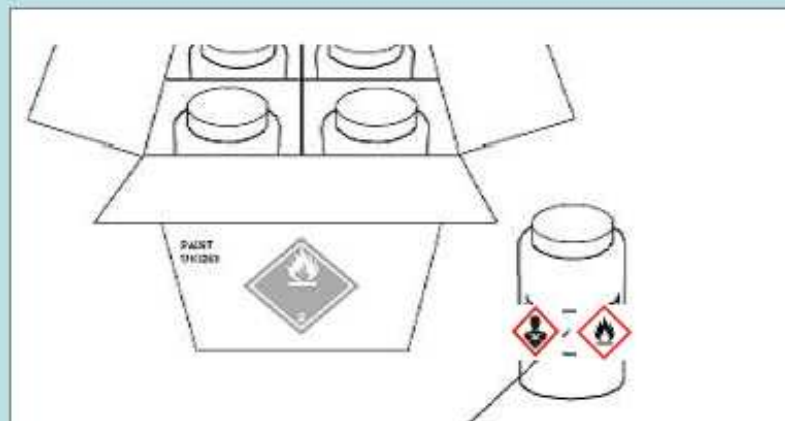


ESEMPIO ETICHETTATURA

Acetato di yyyyyy



Attenzione pericolo



H 225 Liquido e vapori
facilmente infiammabili

H 302 Nocivo se ingerito

H 350 Può provocare il cancro

P 210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici
riscaldate – Non fumare

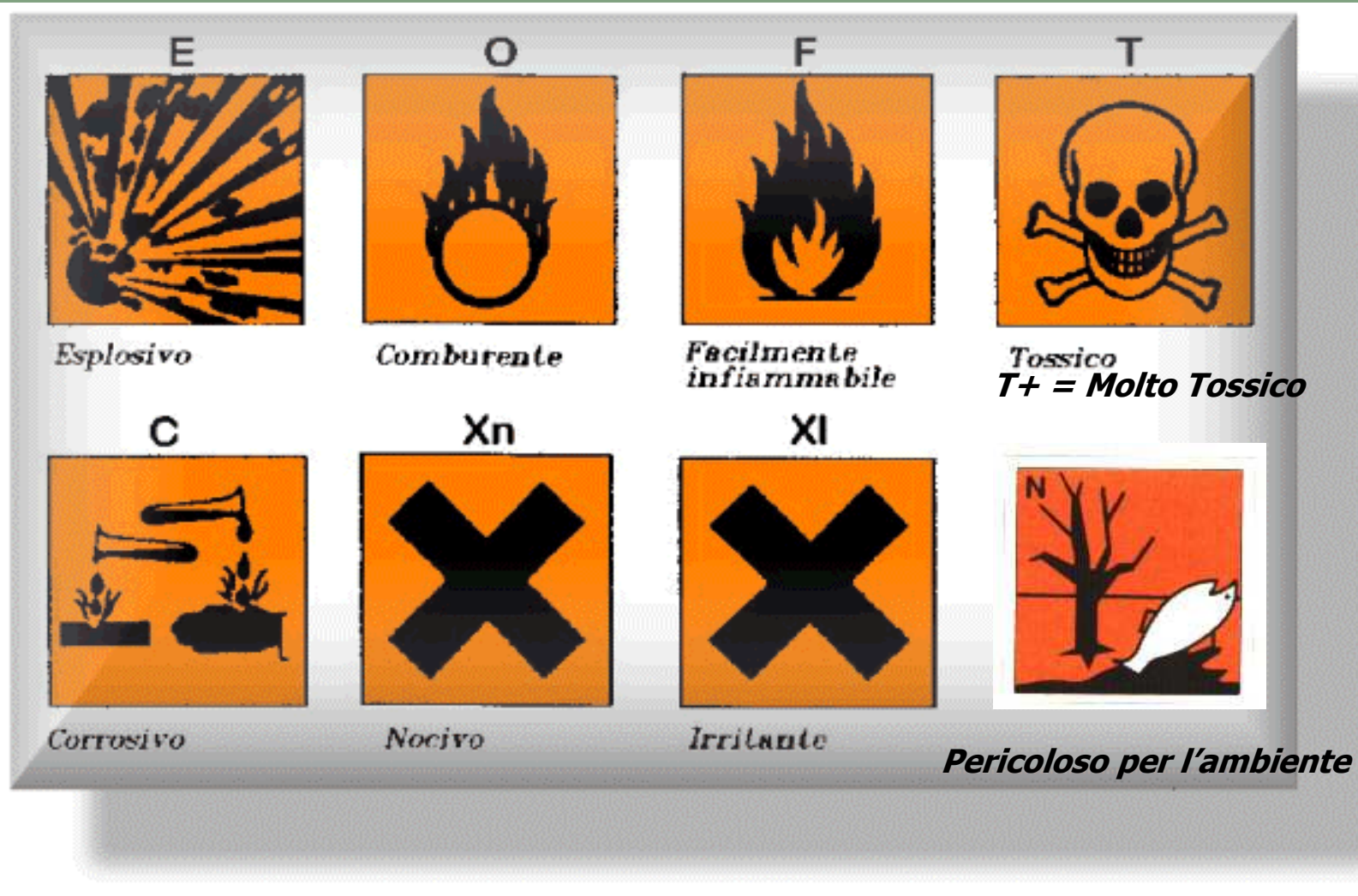
P 264 Lavare accuratamente dopo l'uso

P 281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto

P 233 Tenere il recipiente ben chiuso

SOCIETA' CHIMICA ZETA Via Avogadro n. 1 (PZ) Tel:

Etichettatura sost./prep. pericolosi : Simboli di Pericolo, pittogrammi in dismissione:





Pittogrammi e classi di pericolo

Classe di pericolo	Simbolo	Classe di pericolo	Simbolo
Tossicità Acuta		Cancerogenicità	
Corrosione/ irritazione cutanea		Tossicità riproduttiva	
Gravi danni agli occhi/irritazione		Tossicità sistemica su organi bersaglio, acuta	
Sensibilizzazione cutanea e respiratoria		Tossicità sistemica su organi bersaglio, ripetuta	
Mutagenicità		Pericolo di aspirazione	

TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI:



In tutti locali aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro è sempre e comunque **VIETATO FUMARE**

(L. 3 del 16/01/2003):

D.P.C.M. 23/12/2003: fissa gli obblighi inerenti alla caratteristica degli “eventuali” locali riservati ai fumatori e ribadisce l’obbligo di apporre opportuni cartelli definendone collocazione e contenuti

Sanzioni : sono pesanti, vanno da un minimo di 27,5 €, ad un massimo di 3.300 €



Omessa sorveglianza, compresa la mancanza dei cartelli (in posizione ben visibile) prevedono una sanzione che mediamente si aggira sui 440 € !!

Esempio di cartello di divieto di fumo:

VIETATO FUMARE

Legge 16 gennaio 2003 n.3, art.51 "Tutela della salute dei non fumatori"

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,5 a € 275

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto
sig.

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:
Polizia amministrativa locale, Guardie giurate, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

Per le aziende soggette al D.Lgs. 81/2008 devono essere rispettate anche le indicazioni dell'Allegato XXIV e XXV riguardo alla cartellonistica di divieto nei luoghi di lavoro

VIGILANZA:

I Dipartimenti di Sanità Pubblica, devono esercitare un'efficace attività di vigilanza e controllo per l'esercizio dell'attività, così come sull'eventuale esercizio delle attività di tatuaggio o piercing in forma abusiva o ambulante (Del. R.E.R. 465/2007);

In caso di inosservanza alle norme generali della Delibera, adottano le procedure del caso e ne danno segnalazione al Sindaco, proponendo i provvedimenti amministrativi ritenuti adeguati.

Del. 465/2007 let. G

Inoltre:

In caso di violazioni penali gli UPG dei DSP danno comunicazione di reato alle Procure competenti.

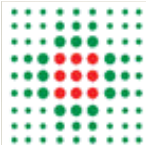
Anche nei REGOLAMENTI COMUNALI si dettaglia su:

Sanzioni :

le violazioni ai regolamenti possono essere punite con sanzioni pecuniarie, con la sospensione dell'attività o con la revoca dell'autorizzazione, dal Sindaco o da altra autorità Comunale.

Vigilanza :

I funzionari del Servizio di Igiene Pubblica, il Corpo dei Vigili Urbani e gli Ufficiali di Polizia possono, per gli opportuni controlli, accedere nei locali in cui svolgono le attività disciplinate dal Regolamento, anche in quelli non aperti al pubblico.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia



**Grazie per
l'attenzione !!!**

Dr. Sghedoni Stefano

*Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente
e nei Luoghi di lavoro*

AUSL Servizio di Igiene Pubblica - Distretto di R.E.
Via Amendola, 2 - 42100 Reggio Emilia
- Ufficio 1.12 - Igiene degli ambienti di vita

Tel. 0522-335.956 Fax 0522-335.333
sghedonis@ausl.re.it